

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Comunità mattinatarese - Società cooperativa a r.l.», in Mattinata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Comunità mattinatarese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Mattinata (Foggia) costituita in data 7 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Marino Stelio Romagnoli di Foggia, n. REA 138202, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Laurino nato a San Severo il 29 marzo 1968, con studio in San Severo, corso D'Aosta n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10489

DECRETO 7 agosto 2003.

Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento CIP n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del Comitato interministeriale prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L., un conto economico denominato «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» e il presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, un comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, modificato da ultimo con decreto ministeriale 31 gennaio 2003, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, citato;

Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, con il quale si stabilisce che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;

Ritenuta la necessità di definire, secondo quanto previsto dallo stesso art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, la misura del contributo dovuto nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la Cassa conguaglio G.P.L., di seguito denominato Fondo, è integrato per l'anno 2002 attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto nello stesso anno negli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria nella misura di 0,0003 euro a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e di 0,0001 euro a carico dei gestori.

Art. 2.

1. Il Fondo ha la finalità di corrispondere ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante, anche se titolari della relativa autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli impianti per i quali, a seguito di cessazione dell'attività per ristrutturazione della rete, sia venuta meno la titolarità della gestione. Ai gestori che siano anche titolari dell'autorizzazione si applicano le medesime tabelle, di cui al successivo art. 8 previste per il calcolo dell'indennizzo a favore dei soggetti che siano unicamente gestori. In tal caso il parametro degli anni residui deve essere calcolato con riferimento alla data del titolo originario di concessione o autorizzazione, considerando successivi rinnovi rispettivamente di nove o sei anni, in analogia al criterio applicato ai gestori non titolari di autorizzazione legato alla durata del contratto di comodato.

2. Gli indennizzi sono altresì corrisposti ai soggetti titolari di autorizzazione con non più di cinque impianti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete.

3. L'indennizzo può essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Qualora il medesimo gestore abbia in gestione più impianti, l'indennizzo può essere concesso con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purché il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. Nel caso di soggetti titolari sia della gestione che della autorizzazione, l'indennizzo di cui al comma 1 non è cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il richiedente potrà optare per una delle due ipotesi di indennizzo, disciplinate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3.

1. I titolari di autorizzazione ed i gestori provvedono al pagamento del contributo con un unico versamento a titolo di saldo effettuato a favore della Cassa conguaglio G.P.L. entro il 31 dicembre 2003 corrispondente ai quantitativi di carburante per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2002, accertati in riscontro con i dati in possesso degli uffici tecnici di finanza. Copia della richiesta di bonifico, accompagnata da un rendiconto delle somme dovute, deve essere inviata in pari data alla Cassa conguaglio G.P.L.

2. Il contributo potrà essere versato dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.

Art. 4.

1. Le istruttorie tecniche sulle domande di indennizzo sono effettuate dall'ufficio di segreteria del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in base ai criteri di determinazione degli indennizzi di cui al successivo art. 8.

2. Sulle domande di indennizzo di cui al comma 1, il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime motivato parere di conformità agli obiettivi della ristrutturazione; il parere è espresso anche sulla base dei dati relativi al numero e

all'ammontare degli indennizzi deliberati, dati forniti con cadenza semestrale dalla Cassa conguaglio G.P.L., di seguito denominata Cassa.

3. La Cassa delibera sulle domande di indennizzo, provvede alla liquidazione degli indennizzi approvati ed effettua controlli sull'ammontare dei contributi versati sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici di finanza dell'Agenzia delle dogane.

Art. 5.

1. Per gli impianti chiusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori dovranno presentare domanda di indennizzo entro un anno dalla fuoriuscita dalla gestione dell'impianto di distribuzione dei carburanti. Tale termine si applica anche per la corresponsione degli indennizzi di cui al precedente art. 2, comma 2.

2. Per gli impianti chiusi dopo il 7 aprile 1999 ma anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, le domande devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata respinta un'istanza in quanto presentata fuori dai termini previsti dal decreto ministeriale 24 febbraio 1999, l'interessato che ricada nell'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo potrà richiedere il riesame dell'istanza stessa facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata.

Art. 6.

1. Le domande di indennizzo di cui all'art. 5, redatte secondo il fac-simile di cui all'allegato I del presente decreto, dovranno essere presentate in bollo dal gestore al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, e dallo stesso gestore inviate in copia in carta semplice per conoscenza al titolare della autorizzazione, unitamente a:

- a) copia del contratto di comodato;
- b) copia conforme della licenza U.T.F.;
- c) copia degli allegati U.T.F. degli ultimi due anni di attività e di quello in corso fino alla data di chiusura alle vendite;
- d) copia del modello denominato «A», allegato II al presente decreto;
- e) dichiarazione di cui all'allegato III al presente decreto.

2. Il titolare dell'autorizzazione relativa alla gestione di cui al comma 1 dovrà presentare al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, entro novanta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria effettuata dall'ufficio di segreteria di cui all'art. 4, comma 1, il modello B, allegato IV, al presente decreto. Il presidente del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 4, comma 2, provvederà, su indicazione dello stesso ufficio di segreteria, a segnalare ai soggetti titolari di autorizzazione ritardi nella trasmissione del modello B. In caso di omissione non motivata,

il titolare di autorizzazione potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del gestore del corrispondente ritardo nella conclusione dell'istruttoria.

3. Il gestore che sia anche titolare della autorizzazione dovrà presentare entrambi i modelli «A» e «B», allegati II e IV al presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'allegato III al presente decreto.

4. Il titolare di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, dovrà presentare, entro un anno dalla chiusura, domanda di indennizzo in bollo, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, redatta secondo il fac-simile di cui al modello «C», allegato V al presente decreto, unitamente a:

a) copia del decreto di autorizzazione relativo all'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;

b) copia dell'allegato U.T.F. dell'ultimo anno solare completo di attività e di quello in corso fino alla data di chiusura alle vendite, relativi all'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;

c) atto di rinuncia al titolo autorizzativo con relativa accettazione o presa d'atto da parte del comune nel quale è ubicato l'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;

d) dichiarazione, nel caso di cui al successivo art. 8, comma 4, di essere titolare di impianti privi di marchio diffuso a livello nazionale.

Art. 7.

1. La eventuale riapertura dell'impianto per il quale è stato concesso l'indennizzo comporta per il titolare di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, il rimborso al Fondo di una cifra pari all'indennizzo percepito dal relativo gestore maggiorato degli interessi legali.

2. Per i titolari di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, la eventuale riapertura dell'impianto comporta il rimborso al Fondo di una cifra pari all'indennizzo da essi percepito maggiorato degli interessi legali.

Art. 8.

1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, per gli impianti chiusi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la seguente tabella:

IMPORTI IN EURO

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITÀ (MC)

<150	150/300	300/600	600/900	900/1200	>1200
------	---------	---------	---------	----------	-------

Anni residui di comodato

Da 0 a 2:

11.362,05	12.911,42	15.493,71	18.075,99	23.240,56	28.405,13
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Da 2 a 4:

15.493,71	19.108,91	20.658,28	23.240,565	26.855,76	33.569,70
-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

Da 4 a 6:

18.075,99	21.691,19	23.240,56	25.822,84	30.987,41	41.316,55
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Oltre 6:

21.691,19	25.822,84	28.405,13	30.987,41	41.316,55	51.645,69
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

L'erogato da prendere a riferimento è rappresentato dalla media aritmetica degli erogati degli ultimi due anni solari completi di attività.

Alla tabella si applicano i seguenti fattori correttivi:

K0=60% - Il correttivo si applica ai valori tabellari per i gestori che hanno prestato la loro attività per meno di un anno;

K1=100% - Possono accedere all'indennizzo i gestori che prestano la loro attività da almeno un anno, presso lo stesso impianto;

K2=140% - Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha tra i 9 anni ed i 18 anni di servizio;

K3=150% - Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha superato i 18 anni di servizio.

Ai fini del calcolo del coefficiente K, sarà valutata l'attività di gestione cui corrisponde l'intestazione della licenza di esercizio rilasciata dagli uffici tecnici di finanza. Nel caso di cambio della ragione sociale nel corso dell'attività, l'anzianità di gestione verrà valutata unicamente con riferimento al soggetto giuridico che ha presentato l'istanza di accesso al Fondo.

2. Per i contratti di gestione degli impianti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e di durata non inferiore ai sei anni, le ultime due righe della tabella di cui al comma 1 del presente articolo sono così sostituite:

IMPORTI IN EURO

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITÀ (MC)

<150	150/300	300/600	600/900	900/1200	>1200
------	---------	---------	---------	----------	-------

Anni residui di comodato

>4:

20.141,82	23.757,02	25.822,84	28.405,13	36.151,98	46.481,12
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

A tale tabella si applicano i medesimi fattori correttivi previsti al comma 1 del presente articolo.

3. Per i titolari di autorizzazione di cui al comma 2 del precedente art. 2 gli indennizzi sono così stabiliti:

IMPORTI IN EURO

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITÀ (MC)

Fino a 200	>200
------------	------

15.493,71	25.822,84
-----------	-----------

4. Tali importi sono maggiorati di 51.645,69 euro nel caso di titolari di autorizzazione privi di marchio diffuso a livello nazionale.

Art. 9.

Le disponibilità del Fondo sono mantenute nel bilancio della Cassa conguaglio G.P.L. ed utilizzate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1 fino al completamento del processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e comunque fino al raggiungimento dell'obiettivo di chiusura di settemila impianti indicato all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 32/1998.

Art. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive
registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 72

ALLEGATO I

Fac-simile della domanda di accesso al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

Bollo da
Euro 10,33

Al Ministero delle attività produttive -
D.G.E.R.M. - Segreteria comitato
tecnico - Ristrutturazione rete
carburanti - Via Molise, 2
- 00187 ROMA

e, per conoscenza (Al titolare della
autorizzazione)

Il sottoscritto nato a
il e residente in
via c.a.p.
codice fiscale n. - telefono n.

Premesso

che il sottoscritto ha gestito con contratto di comodato scadente il, l'impianto per la distribuzione automatica di carburante per uso autotrazione sito in via per il quale è titolare della relativa autorizzazione la società che in data l'impianto è stato chiuso alle vendite per ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

Chiede

la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Data Firma

Si allega alla presente domanda:

- 1) copia contratto di comodato;
- 2) copia conforme licenza U.T.F., rilasciata dallo stesso ufficio tecnico di finanza a seguito della riconsegna della licenza d'esercizio, o dichiarazione di restituzione della stessa, rilasciata dal medesimo ufficio;
- 3) copia conforme allegati U.T.F. relativi sia all'anno in corso fino alla data di riconsegna del registro U.T.F., sia ai precedenti ultimi due anni solari completi di attività;
- 4) modello «A» debitamente compilato e firmato;
- 5) modello di dichiarazione dei versamenti al Fondo indennizzi, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998, debitamente compilato e firmato;
- 6) fotocopia di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale;
- 7) copia certificato di iscrizione alla camera di commercio, nel caso di presentazione della domanda da parte di società. Poiché la domanda è considerata un atto di straordinaria amministrazione, deve essere a firma — come anche il modello A e la dichiarazione dei

versamenti al Fondo — congiunta di tutti i soci o disgiunta, secondo quanto indicato sul camerale. Occorre allegare dei soci firmatari anche fotocopia del documento d'identità.

ALLEGATO II

MODELLO «A»

(Da compilare a cura del gestore e da allegare alla domanda di accesso al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti).

Il sottoscritto nato a
il in relazione alla domanda per la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di aver restituito la licenza U.T.F. relativa all'impianto per il quale chiede l'indennizzo;
- 2) di non gestire altri impianti di distribuzione carburanti;
- 3) di aver svolto l'attività di gestore (indicare il n. di mesi e/o anni) presso il/i seguente/i impianto/i:

Periodo di gestione:

N. anni	N. mesi	Ubicazione impianto	Società

4) che la copia del contratto di comodato allegata alla domanda è conforme all'originale;

5) che le copie degli allegati U.T.F. per gli anni sono conformi all'originale in mio possesso.

Data Firma

ALLEGATO III

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Io sottoscritto in relazione alla domanda di accesso al Fondo per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, effettuata a seguito della chiusura dell'impianto, sito in via, di proprietà della società

Dichiaro:

a)(*) di aver effettuato, a favore della Cassa congraglio G.P.L. sul c/c n. 997560/19 presso la Banca Intesa S.p.a., Piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - C.A.B. 5000 - A.B.I. 3069, il versamento previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 secondo le modalità e nei termini indicati dalla normativa vigente;

b)(*) di aver conferito delega alla società per il pagamento delle somme da me dovute.

(*) Scegliere la dizione che interessa (lettera a) oppure b) e cancellare l'altra.

Data Firma

ALLEGATO IV

MODELLO «B»

(Da compilare a cura del titolare dell'autorizzazione in relazione alla domanda di indennizzo inviategli del gestore)

*Al Ministero delle attività produttive -
D.G.E.R.M. - Segreteria comitato
tecnico - Ristrutturazione rete
carburanti - Via Molise, 2
- 00187 ROMA*

e, per conoscenza (*Al gestore*)

La società, titolare dell'autorizzazione per l'impianto di distribuzione carburanti sito in

via, in relazione alla domanda d'indennizzo presentata dal sig. gestore del medesimo impianto;

Dichiara:

1) che l'impianto è stato chiuso alle vendite dal per (motivazione: specificare se l'impianto è stato inserito nei programmi di chiusura o altro, indicando l'eventuale finalizzazione del titolo autorizzativo);

2) che si impegna a non riattivare l'impianto e a smantellarlo non appena ottenute le relative autorizzazioni;

3) di avere effettuato, a favore della Cassa conguaglio G.P.L. sul c/c n. 997560/19 presso la Banca Intesa S.p.a., piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - C.A.B. 5000 - A.B.I. 3069, il versamento previsto dalla normativa vigente, per la quota parte;

4) di avere/non avere (*) effettuato tale versamento anche per la quota relativa al gestore.

Data Firma

(*) Barrare la parte che non interessa

ALLEGATO V

MODELLO «C»

(Da compilare domanda per la domanda di indennizzo a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32).

Bollo da
Euro 10,33

*Al Ministero delle attività produttive -
D.G.E.R.M. - Segreteria comitato
tecnico - Ristrutturazione rete
carburanti - Via Molise, 2
- 00187 ROMA*

Il sottoscritto in qualità di della società, con sede in via, c.a.p., partita IVA - telefono n.;

Chiede:

la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità

1) di essere titolare di autorizzazione per i seguenti impianti:

Comune	Provincia	Via e numero civico

2) che uno dei sopra elencati impianti è stato chiuso alle vendite il per (specificare quale impianto e relativa motivazione);

3) che si impegna a non riattivare l'impianto e a smantellarlo non appena ottenute le relative autorizzazioni;

4) che il decreto di autorizzazione relativo all'impianto per il quale viene chiesto l'indennizzo è conforme all'originale,

5) che la copia dell'allegato U.T.F. dell'anno e conforme all'originale in suo possesso;

6) di avere effettuato, a favore della Cassa conguaglio G.P.L. sul c/c n. 997560/19 presso la Banca Intesa S.p.a., piazza Barberini, 21 - 00187 Roma - C.A.B. 5000 - A.B.I. 3069, il versamento previsto dalla normativa vigente.

Data Firma

Si allega alla presente domanda:

1) copia del decreto di autorizzazione relativo all'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;

2) copia dell'allegato U.T.F. dell'ultimo anno solare completo di attività relativo al medesimo impianto;

3) copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio. Poiché la domanda è considerata un atto di straordinaria amministrazione, deve essere a firma congiunta di tutti i soci o disgiunta, secondo quanto indicato sul camerale. Occorre allegare dei soci firmatari anche fotocopia del documento d'identità valido e del codice fiscale;

4) copia della nota di restituzione del relativo titolo autorizzativo al comune nel quale è ubicato l'impianto;

5) copia dell'accettazione o presa d'atto, da parte del comune nel quale è ubicato l'impianto, del titolo autorizzativo stesso.

03A10585

DECRETO 8 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Tende Soc. coop. a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;